

All.A..... alla delib. C./GM. n° 209 05/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Cescon



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.Lgs.50/2016**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
2. Il compenso incentivante compete al personale del Comune per lo svolgimento delle attività elencate all'art 113 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.50/2016 qualunque sia la classificazione del dipendente interessato o sia titolare di posizione organizzativa, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016.
3. L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 1 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, e precisamente:
 - per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria il fondo è costituito in misura pari al 2%;
 - per progetti di importo superiore alla soglia comunitaria il fondo è costituito in misura pari al 2% per l'importo inferiore alla soglia comunitaria e in misura pari al 1,5% per l'importo eccedente la soglia.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, ai sensi del comma 3 del D.Lgs.50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs.50/2016, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato ed utilizzato per le finalità di cui all'art 113 comma 4 del D.Lgs.50/2006.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.



ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO - INCARICHI

1. Il fondo di cui al precedente art.2, comma 2, è ripartito, per le attività previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs.50/2016, in base alle prestazioni effettuate, come segue:
 - a) 15 % : attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) 20 % : verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) 30 % : responsabile unico del procedimento;
 - d) 25 % : direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) 5 % : collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) 5 % : collaudatore statico ove necessario.
2. Qualora due o più prestazioni siano state affidate allo stesso titolare di funzione le singole quote di competenza sono cumulate mentre se la stessa prestazione sia stata affidata a più di un soggetto la quota relativa all'attività prestata va suddivisa equamente fra i partecipanti.
3. Le risorse come sopra determinate sono ripartite fra le varie categorie del personale tenendo conto dei seguenti coefficienti individuali:
 - a) titolari della funzione: dal 25% al 100%
 - b) collaboratori quota commisurata alla a)
4. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà conseguentemente ridotto proporzionalmente.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
6. Sono ammessi incarichi collegiali con incarico parziale ("Service"), congiuntamente al Settore tecnico del Comune e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
7. Il disciplinare d'incarico al professionista esterno deve precisare lo specifico contenuto dell'attività conferita con l'indicazione delle singole prestazioni affidate quali a titolo meramente esemplificativo possono essere quelle che richiedono peculiare professionalità o specializzazione ovvero la riproduzione di elaborati o grafici con l'impiego delle attrezzature e strumentazioni di studio.
8. Gli affidamenti delle attività sono effettuati: per quanto riguarda il responsabile del procedimento dei lavori pubblici nell'ambito della specifica programmazione (elenco annuale dei lavori pubblici),



per le altre attività con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

9. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'art.113, comma 3, del D.Lgs.50/2016.

ART. 4 - RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI - ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016, l'ammontare delle risorse finanziarie correlate al singolo intervento destinate al fondo è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice.
2. Quando i termini od i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento. Il Dirigente, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Dirigente e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Dirigente è del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione del risultato.
3. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
4. L'ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze,



le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale in forza del presente regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
5. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dagli incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, e possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.
6. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
7. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
8. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato a professionisti esterni; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, gli uffici dovranno attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
9. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.
10. Il Comune assume l'onere di contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, come previsto dagli artt. 6 comma 5 e 8 comma 6 della L.R. 27/2003 e dall'art. 24 comma 4 del Codice, salvo sopravvenute modifiche legislative.



ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 16.10.2006, entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale, e si applica alle attività poste in essere dopo il 19/04/2016.
2. Fino alla data del 18/08/2014 (entrata in vigore della Legge 114/2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90) si applica il precedente regolamento approvato con Delibera di Giunta comunale n.206 del 16.10.2006. Per tutte le attività compiute dal 25/06/2014 al 19/08/2014 l'incentivazione è del tutto abrogata per il personale avente qualifica dirigenziale, e conseguentemente le parti di incentivo spettanti al personale di qualifica dirigenziale, per le attività svolte durante tale periodo, sono da considerarsi economie di spesa.
3. Per le attività svolte per il periodo dal 19/08/2014 al 19/04/2016 il Comune potrà effettuare le erogazioni secondo il precedente regolamento approvato con Delibera di Giunta comunale n.206 del 16.10.2006 fatta salva la costituzione del fondo secondo le modalità di cui all'art.2 del presente regolamento, intendendosi i richiamati riferimenti normativi riferiti alle disposizioni di cui all'art.93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm. e ii.
4. Per ogni attività compiuta si applicano le norme vigenti tempo per tempo con riferimento alla approvazione dei progetti ed all'effettivo avvio dello svolgimento delle attività, anche se la liquidazione degli incentivi avviene successivamente.



[Handwritten signature]

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2	COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	2
ART. 3	RIPARTIZIONE DEL FONDO - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO - INCARICHI.....	3
ART. 4	RIDUZIONE DEL FONDO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI PREVISTI - ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO	4
ART. 5	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ - COPERTURA ASSICURATIVA.....	4
ART. 6	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	6